

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 51 DEL 24 settembre 2012

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 22-23 settembre 2012 - Quarta giornata andata

Atalanta-Palermo 1-0 Bologna-Pescara 1-1 Cagliari-Roma vedi delibera Catania-Napoli 0-0 Internazionale-Siena 0-2 Juventus-Chievo Verona 2-0 Lazio-Genoa 0-1 Parma-Fiorentina 1-1 Sampdoria-Torino 1-1 Udinese-Milan 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 24 settembre 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:











1) SERIE A TIM

Gare del 22-23 settembre 2012 - Quarta giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. CAGLIARI - Soc. ROMA

Il Giudice Sportivo,

letto il provvedimento datato 22 settembre 2012 del Prefetto di Cagliari (notificato alle Società interessate ed all'Arbitro designato, che ne ha allegato copia al referto trasmesso a questo Ufficio) che ha disposto "per l'urgente e grave necessità di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica" il differimento ad altra data della gara Cagliari – Roma del 23 settembre 2012;

rilevato che la medesima Autorità amministrativa aveva precedentemente decretato, con provvedimento datato 15 settembre 2012, che tale gara dovesse essere disputata "in assenza di pubblico" a causa dell'accertata inagibilità dello stadio Is Arenas di Quartu S.Elena, con consequenziale divieto della Soc. Cagliari della vendita dei relativi biglietti di ingresso allo stadio e l'obbligo di annullare quelli venduti;

considerato che nel provvedimento prefettizio si ravvisa nel comunicato, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Soc. Cagliari, con il quale il Presidente della Società invitava e chiedeva "a tutti i suoi tifosi, titolari di biglietto e di abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita nel rispetto dell'ordine e della civiltà....", il rischio concreto e attuale che tale riprovevole sollecitazione potesse tradursi "in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello svolgimento della partita a porte chiuse", ingenerando nella tifoseria "reazioni emotive inconsulte ed irrazionali";

ritenuto che la provocatoria iniziativa assunta dalla Soc. Cagliari costituisce una palese violazione di cui all'art. 12, n. 2 CGS, che impone alle Società la rigorosa osservanza delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di pubblica sicurezza, e considerato che tale violazione ha costituito la causa diretta ed esclusiva dell'impedimento alla regolare effettuazione della gara;

preso atto che la Soc. Roma ha preannunciato un reclamo ex art. 29, n. 4 CGS;

visti gli art. 29, n. 3 e 17, n. 1 C.G.S.,

delibera

di sanzionare la Soc. **Cagliari** con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (zero a tre), disponendo altresì la trasmissione di copia degli atti al Procuratore federale per quanto di competenza in merito alla condotta del Presidente della Società stessa.

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata sostenitori delle Società **Bologna-Milan-Parma-Sampdoria-Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di €10.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ai calciatori della squadra avversaria cori e grida costituenti espressione di discriminazione territoriale e per avere acceso nel proprio settore due fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €5.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi e acceso alcuni fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) **CALCIATORI**

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €2.000,00

ROSI Aleandro (Parma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALVAREZ VALEIRA Pablo Sebastian (Catania): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

BOATENG Kevin Prince (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PERIN Mattia (Pescara): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

ZAPATA VALENCIA Cristian (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

LOPEZ Maximiliano Gaston (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere, al termine della gara, colpito con un calcio la porta dello spogliatoio riservato agli Ufficiali di gara indirizzando ad alta voce nei loro confronti espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BERGESSIO Gonzalo (Catania) CANDREVA Antonio (Lazio) GALLOPPA Daniele (Parma) GLIK Kamil (Torino)

PRIMA SANZIONE

QUINTERO Juan (Pescara) **SORRENTINO Stefano** (Chievo Verona)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

GASTALDELLO Daniele (Sampdoria) VALDES ZAPATA Jaime Andres (Parma)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

AMBROSINI Massimo (Milan) ARONICA Salvatore (Napoli) CASCIONE Emmanuel (Pescara) CIGARINI Luca (Atalanta) **CUADRADO BELLO Juan Guillermo** (Fiorentina)

DARMIAN Matteo (Torino)

KRSTICIC Nenad (Sampdoria)

LUCCHINI Stefano (Atalanta)

NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale)

PINZI Giampiero (Udinese)

PIZARRO CORTEZ David Marcelo (Fiorentina)

SORIANO Roberto (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

ALMIRON Sergio Bernardo (Catania)

BENALOUANE Yohan (Parma)

BORRIELLO Marco (Genoa)

CODA Andrea (Udinese)

DE ALMEIDA Angelo Mariano (Siena)

DONATI Massimo (Palermo)

GIORGI Luigi (Palermo)

ILICIC Josip (Palermo)

KONE Gkergki Panagiotis (Bologna)

MANFREDINI Thomas (Atalanta)

MEGGIORINI Riccardo (Torino)

MOSCARDELLI Davide (Chievo Verona)

OGBONNA Obinze Angelo (Torino)

ROSINA Alessandro (Siena)

TROISI James (Atalanta)

ZUNIGA MOSQUERA Juan Camillo (Napoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

INLER Goekhan (Napoli)

PRIMA SANZIONE

BJARNASON Birkir (Pescara)

CALAIO' Emanuele (Siena)

LEGROTTAGLIE Nicola (Catania)

PEGOLO Gianluca (Siena)

TONI Luca (Fiorentina)

VARGAS ROJAS Eduardo Jesus (Napoli)

c) <u>ALLENATORI</u>

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, al termine della gara, all'ingresso degli spogliatoi, contestato l'operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni ingiuriose.
Il Giudice Sportivo: dott. Gianpaolo Tosel
II II II

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 24 SETTEMBRE 2012

IL PRESIDENTE Maurizio Beretta